

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Nuova IRI: i chiarimenti del Fisco sulla rilevanza dei prelievi***

di **Marco Bomben**

I **prelievi ammessi in deduzione** dalla base imponibile IRI possono essere quantificati **sulla base del reddito di impresa calcolato al lordo di tali prelevamenti**.

È questo uno dei principali chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito ieri nel corso dell'appuntamento di Telefisco 2017.

Come noto la legge di bilancio 2017 ha introdotto una **nuova imposta sostitutiva** dell'IRPEF che si applica nella misura fissa del **24% sugli utili non distribuiti** a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci, e quindi trattenuti presso l'impresa.

Proprio sul tema dei prelievi e quindi sulla determinazione della base imponibile dell'IRI si è concentrato gran parte del dibattito interpretativo che ha seguito la nuova disciplina.

Il problema sollevato da autorevole dottrina riguarda la presunta **"circolarità"** riscontrabile nel comma 1, [articolo 55-bis del Tuir](#) secondo cui *"dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata" al netto delle perdite residue ..."*.

Stando ad un'interpretazione letterale della norma il sistema sembra presupporre l'esistenza di **utili già assoggettati ad IRI e non ancora prelevati** con evidenti problemi operativi durante il primo esercizio di adozione del regime.

Tuttavia, un'interpretazione maggiormente aderente alla *ratio* del nuovo regime, suggerisce di intendere che il riferimento all'utile **volesse in realtà essere effettuato al reddito**. Tale conclusione pare supportata dalla stessa Relazione ministeriale al Ddl di bilancio, la quale cita esemplificativamente proprio la situazione di un soggetto che effettua dei prelievi già nel corso del **primo anno di applicazione dell'IRI**.

Dello stesso avviso anche l'Agenzia delle Entrate la quale, nell'intervento di ieri, ha chiarito che il processo di determinazione della **base imponibile IRI** si compone di due fasi distinte:

- la **determinazione del reddito** di impresa, **al lordo dei prelievi**, secondo la disciplina ordinaria dettata dal Tuir;
- la **deduzione** da tale reddito **dei prelievi effettuati a favore dell'imprenditore**, dei collaboratori familiari o dei soci (fermi i limiti legati all'utilizzo del *plafond* IRI).

Di conseguenza, ipotizzando che il reddito prodotto da una Snc nel primo periodo di applicazione dell'imposta sia pari a 100 ed i prelievi in conto utili siano pari a 40 (tralasciando in questa sede ogni questione relativa alla legittimità dei prelievi di utile in corso di formazione) si deve ritenere che:

- il **reddito imponibile IRI** ammonterà a 60 (100-40);
- il **plafond prelevabile** al termine dell'esercizio sarà pari a 60.

Nell'occasione l'Ufficio ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento all'**incidenza delle perdite pregresse** (maturate comunque in regime IRI) **nella determinazione del *plafond* IRI**. In particolare, l'Agenzia ha confermato che, nella determinazione dello stesso, vanno computate in diminuzione **esclusivamente le perdite residue non ancora utilizzate**, mentre restano **escluse dal calcolo le perdite che hanno già concorso alla riduzione del *plafond* IRI** in esercizi precedenti.

